

Approvato con Delibera Assemblea SdS n °27 del 09.12.2019

PROTOCOLLO DI INTESA
tra
Società della Salute Area Pratese
e
CGIL, CISL, UIL PROVINCIALI
per la introduzione di clausole sociali negli appalti della Società della Salute Pratese

PREMESSO CHE IL D.LGS. 18.04.2016 n. 50

-all'art. 30, sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali;

-all'art. 50 prevede che le stazioni appaltanti *inseriscono*, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore;

-all'articolo 95 comma 3 lettera a), stabilisce che i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che, come prescritto al comma 10, siano indicati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-all'articolo 105 comma 8 stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. Al successivo comma 13 prevede che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

CONSIDERATO CHE

- La DGR 433/2015 definisce buone pratiche in materia di appalti di servizi nell'ambito dell'erogazione del servizio sanitario regionale, allo scopo di attuare gli scopi di tutela sociale indicati nelle premesse ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella elaborazione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara.

~~La Legge Regionale 18 del 16/04/2019, che integra la L.R.38 del 2007, all'art.3, prevede l'applicazione, per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro; stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito~~

dell'appalto, e, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, negli appalti di servizi, promuove la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali ed il mantenimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.

RICORDATO CHE

lo scenario normativo e politico sul tema delle tutele sociali è in continua evoluzione e che è oramai sancito che gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici.

Le parti condividono infine lo spirito metodologico sotteso al presente protocollo secondo il quale la normativa sugli appalti deve essere applicata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando altresì il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale e che per il perseguimento di tale obiettivo devono essere valorizzati istituti come il cd. dialogo tecnico di cui al considerando n. 8 della Direttiva 18/2004/CE, recuperato parzialmente con l'articolo 40 – Consultazioni preliminari di mercato della direttiva 24/2014/CE, secondo il quale prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un "dialogo", sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione dell'appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1. Art. 1 - Scopo

Obiettivo del presente protocollo è quello di definire buone pratiche in materia di appalti di servizi nell'ambito dell'erogazione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali da parte della Società della Salute Area Pratese, allo scopo di attuare gli scopi di tutela sociale indicati nelle premesse ed elaborare strumenti tecnici e operativi adeguati per la loro realizzazione concreta, sia nella elaborazione delle condizioni di esecuzione degli appalti che nella valutazione delle offerte di gara.

2. Art. 2 Oggetto

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo, ferma restando l'autonomia istruttoria e decisionale in merito a strategie e contenuti degli atti di gara, le parti si impegnano a promuovere e valorizzare il confronto preventivo quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alto impatto lavorativo, di competenza della SdS Area Pratese.

Pertanto, a tale scopo, la Società della Salute Area Pratese si impegna a:

1) informare preventivamente i soggetti firmatari della propria programmazione annuale degli appalti, in modo da garantire la possibilità di richiesta di confronto. In caso di effettuazione di gare non previste dalla programmazione Società della Salute Area Pratese si impegna ad informare i soggetti firmatari, prima dell'avvio della procedura ed in tempi utili per avviare il citato confronto;

2) entro 20 giorni dall'informazione preventiva i sottoscrittori possono chiedere l'attivazione di un confronto con la Società della Salute Area Pratese in merito alla stesura del bando e del capitolato, al fine di prevedere:

a) la clausola di salvaguardia finalizzata alla riassunzione del personale già impiegato nei servizi;

- b) il pieno rispetto del contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto.
- c) il riferimento, ai fini delle verifiche di congruità del costo del lavoro, alle tabelle ministeriali emanate per decretazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al costo medio orario per ciascun settore merceologico riferibile al servizio oggetto della gara.

In ogni caso il confronto sarà attivato compatibilmente con le ragioni di celerità sottese alle singole procedure in ragione delle scadenze contrattuali e dovrà concludersi in tempi compatibili con quelli di pubblicazione.

3. Art. 3 Tavolo Tecnico

I soggetti firmatari, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi previsti nell'oggetto e di rendere sistematico il confronto si impegnano sin da subito ad istituire, senza oneri a carico del bilancio della Società della Salute Area Pratese, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti delle parti sottoscrittenti con la funzione di:

- a) svolgere la funzione di osservatorio;
- b) effettuare il monitoraggio sulla attuazione del presente protocollo;
- c) attivare un specifico confronto con l'obiettivo di elaborare:
1. clausole di cambio appalto;
 2. criteri di valutazione tipo ed ipotesi di ponderazione relativa che premiano il rapporto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo e la massima valorizzazione dei livelli occupazionali;
 3. elementi per la valutazione dell'anomalia delle offerte con riferimento agli elementi di sospetto eccessivo ribasso del costo del lavoro.

I lavori del gruppo dovranno concludersi entro 60 giorni dalla sua attivazione.


Gli strumenti di cui ai paragrafi precedenti possono essere utilizzati, su valutazione della stazione appaltante, a prescindere dalla attivazione della procedura di cui all'art. 2.


4. Art. 4 Norma di Chiusura

Il presente protocollo di Intesa ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di Intesa.

Prato, 16.12.2019

Per Società della Salute Area Pratese 

per CGIL Prato 

Per CISL Prato 

Per UIL Prato 